



Comune di Benna
Provincia di Biella

ORDINANZA/INGIUNZIONE DEL 5/12/2019 PROT. N. 9532

APPLICAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 149/2011 A CARICO DEL DOTT. [REDACTED]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- i commi 1 e 2 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 dispongono che:

1. *Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato;*

2. *La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisore dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale della Corte dei conti;*

- il successivo comma 6 del citato articolo 4 prevede che *"in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente";*

- in data 22/3/2019 è stata sottoscritta dal Sindaco pro tempore dott. [REDACTED] la relazione di fine mandato ex art. 4 D.Lgs n. 149/2011, certificata dall'organo di revisione in data 25/3/2019 e trasmessa in pari dati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- con PEC prot. n. 7980 del 31/10/2019 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, rilevava che *"la Relazione di fine mandato, inviata alla medesima Sezione, non è stata*

reperita sul sito istituzionale del Comune” ed in particolare segnalava che “allo specifico link risulta consultabile la relazione di fine mandato 2009-2013”;

- con PEC prot. n. 8081 del 11/10/2019 il Comune di Benna nella persona del Sindaco pro tempore [redacted] comunicava alla Corte dei conti che “sentiti gli uffici (...) per motivi riconducibili ad un mero errore materiale, in fase di pubblicazione è stato inavvertitamente conservato il file preesistente senza effettuare la prevista sostituzione (per inciso, è risultato modificato solo il titolo)” e che «dalla data odierna, quindi, è possibile consultare la Relazione 2014/2019 sulla home page del sito istituzionale del comune, sia nella pagina indicata dall'ANAC
- la relazione di fine mandato risulta essere correttamente pubblicata solo in data 11/10/2019;

Vista la deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti n. 151 del 20/11/2019, pervenuta al protocollo n. 9136 del 22/11/2019 che accerta “l'omessa tempestiva pubblicazione, da parte del Sindaco del Comune di Benna (BI) della Relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 sul sito Internet istituzionale dell'Ente” e dispone, tra l'altro, che “copia della presente pronuncia sia trasmessa (...) al Sindaco ed al Segretario Comunale di Benna (BI) ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149 del 2011” .

Dato atto che la Corte dei Conti nella predetta deliberazione afferma che:

- “la relazione di fine mandato è stata pubblicata solo a seguito della richiesta del Magistrato istruttore e ben sei mesi dopo la scadenza del termine di pubblicazione, per cui risulta evidente come, al tentativo non andato a buon fine, non sia di certo seguito un momento di verifica dell'effettiva pubblicazione del documento”;
- “l'art. 4 del D.Lgs n. 149 del 2011 attribuisce al Sindaco l'onere della pubblicazione, per cui detta Autorità, pur potendosi avvalere della struttura dell'Ente per adempiere a tale obbligo, non può del tutto disinteressarsi dell'esecuzione dello stesso, incombendo comunque su tale Autorità almeno un onere di verifica della corretta pubblicazione della relazione di fine mandato”.

Accertata la competenza ad adottare il presente atto, in quanto come stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con provvedimento n. 15/2015 “l'applicazione della sanzione pecuniaria è (...) di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere effettuata dagli uffici dell'ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”.

Considerato che nella medesima deliberazione, in ordine all'entità della sanzione, la Sezione delle autonomie ha evidenziato che “[l]a riduzione da novanta a sessanta giorni prima della scadenza del mandato del termine ultimo per la redazione della relazione di fine mandato comporta, quindi, l'impossibilità di calcolare la riduzione dell'indennità di mandato sulla base delle tre 'successive' mensilità e potrebbe, di fatto, tradursi in un'obbligata riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successive”.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità è da ascrivere:

- all'allora Sindaco dott. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente in Via [redacted], [redacted] () per la mancata pubblicazione della relazione di fine mandato applicando allo stesso la sanzione amministrativa di € 650,73 pari alla metà degli emolumenti riferiti a due mensilità di indennità di carica percepite quale Sindaco f.f., ammontanti ad € 650,73 mensili.

Vista la L. 689/81;

Visto il D. Lgs 149/2011;

ORDINA

Al dott. [REDACTED] in premessa generalizzato, il pagamento della somma di € 650,73 quale sanzione per la violazione ex art. 4 comma 6 D. Lgs 149/2011

INGIUNGE

Allo stesso, di versare, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto, l'importo complessivo di € 650,73, quale sanzione amministrativa per la violazione commessa, mediante versamento in un'unica soluzione al seguente IBAN IT10M0503422300000000089000 intestato al Comune di Benna Servizio Tesoreria indicando quale causale "oblazione ordinanza ingiunzione per violazione art. 4 comma 6 D. Lgs n. 150/2011".

Ai sensi dell'art. 22, L. 24/11/1981, n. 689, avverso il presente atto è ammessa opposizione, avanti al Giudice di pace da presentarsi, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente.

L'opposizione ordinariamente non sospende l'esecuzione del provvedimento opposto.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e fatta salva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto di ricorso si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge 689/1981.

E' fatto obbligo all'interessato di dare comunicazione allo scrivente dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto, fornendo la relativa prova.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al dott. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED]

La trasmissione integrale della presente ordinanza alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

Benna, 5/12/2019



Il Responsabile Finanziario
Dott. *Angela Garizio*